

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Escono i Cons. Donolato e Bottaro: il numero dei presenti è di 18).

Richiamata la propria deliberazione n° 72 del 29/09/2003, con la quale è stata approvata la variante parziale al PRG consistente nella modifica di alcuni articoli del Regolamento Edilizio e delle N.T.A. per la soppressione della Commissione Edilizia ed una nuova configurazione della Commissione Edilizia Integrata;

Ritenuto opportuno ricomprendere in quest'ultima Commissione altri due tecnici comunali, uno dell'urbanistica ed uno dell'edilizia privata, sia per arricchire la stessa di ulteriori specifiche professionalità, sia per meglio corrispondere alla sua definizione di "Commissione" integrata;

Ritenuto perciò opportuno adottare la variante parziale al PRG consistente nella modifica dell'art. 15 del Regolamento Edilizio;

Visto l'art. 50 comma 4 lettera l) della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni;

Richiamato l'art. 22 – comma 5 – ultimo periodo dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del **Sindaco Giovanni Ponchio**;

Con 11 voti favorevoli, 1 contrario (Morello) e 6 astenuti (Faggion, Espro, Bronzato, Selmin, Carrieri e Manzolini), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione;

DELIBERA

- di adottare la variante parziale al PRG, ai sensi dell'art. 50 – comma 4 – lettera l) della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni, consistente nella modifica dell'art. 15 del Regolamento Edilizio, nel testo allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Dirigente del 5° Settore per l'adempimento di quanto disposto dal comma 6 del citato art. 50.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 15 – “Commissione Edilizia Comunale”

Viene modificato come di seguito (modifiche in grassetto e sottolineate)

- 1) **“Della Commissione Edilizia Integrata fanno parte** due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente come previsto dall’art. 6 della L.R. 63/1994 ed esprime parere riguardo a:
 - interventi urbanistici ed edilizi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico ex legge 1497/1939 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito dell’esercizio della sub-delega prevista dalla L.R. 63/1994;
 - interventi urbanistici ed edilizi riguardanti immobili sottoposti a vincolo di tutela paesaggistica ed ambientale dal PRG.
- 2) La Commissione Edilizia Integrata è composta oltre ai due esperti in materia di bellezze naturali da:
 - il Capo Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - **il Funzionario Tecnico addetto all’Edilizia Privata o, in sua assenza, un Istruttore Direttivo Tecnico addetto all’Edilizia Privata, individuato dal Dirigente del Settore;**
 - **il Funzionario Tecnico addetto all’Urbanistica o, in sua assenza, un Istruttore Tecnico addetto all’Urbanistica, individuato dal Dirigente del Settore.**

I due esperti in materia di bellezze naturali, sono eletti come previsto dalla L.R. 63/94 dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti.
- 3) Assiste alle sedute, in qualità di segretario, con funzione di redigere verbali, senza diritto di voto, un dipendente comunale designato dal Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale.
- 4) I due membri elettivi rimangono in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale che li ha eletti e comunque svolgono le loro funzioni fino all’elezione dei nuovi commissari effettuata dal Consiglio Comunale rinnovato.
- 5) Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado o coniuge di altro componente la Commissione.
- 6) Ai componenti **elettivi della** Commissione Integrata spetta un gettone di presenza determinato dal Consiglio Comunale ed il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni.
- 7) La convocazione della Commissione Edilizia Integrata è disposta da suo Presidente con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione potrà avvenire entro le precedenti 24 ore.
- 8) La Commissione Integrata, può sentire, qualora ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi l’opportunità, i sottoscrittori delle istanze di cui agli articoli 11, 12, 13, inoltre la Commissione Integrata può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
- 9) Dei pareri espressi dalla Commissione Edilizia Integrata il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Qualora uno dei membri eletti risulti assente dalle sedute della Commissione Edilizia Integrata per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo decaduto e provvedere alla sostituzione.
- 11) I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato della Commissione Integrata.
- 12) La seduta è valida in presenza **di almeno tre componenti e purché siano presenti entrambi i membri elettivi**